

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 APRILE 1877

dell'onorevole Bordonaro, il quale, ove fosse approvato, diverrebbe articolo 8.

Ne do nuovamente lettura :

« Sull'istanza del contribuente è ammessa la revisione parziale quante volte esso giustifichi che il reddito lordo di un fabbricato sia diminuito di un quarto. »

**MINISTRO PER LE FINANZE.** Io non ho bisogno di dichiarare che non posso assolutamente accettare la proposta dell'onorevole Bordonaro. Sarebbe una modificazione molto profonda alla legge attuale, perchè, oltrecchè non avrebbe più senso (come ne ha poco) l'articolo 21 della legge del 1865, sarebbe abolito anche l'articolo 5 dell'altra legge dell'11 agosto 1870, il quale dice: « Gli aumenti o le diminuzioni non daranno luogo a variazioni che quando procedono da cause con effetto continuativo. »

Dunque mi dispiace, ma non posso assolutamente accettare la sua proposta.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti l'articolo dell'onorevole Bordonaro, di cui testè ho data lettura. Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato.)

Viene in seguito un altro articolo addizionale proposto dall'onorevole Bordonaro. Esso è concepito in questi termini :

« I fabbricati che per cause indipendenti dalla volontà del proprietario rimangono non affittati per un anno continuo, sono esonerati dalla tassa finchè durano in quella condizione.

« Il proprietario ha obbligo di denunziare all'agente delle tasse infra 20 giorni l'affitto ove seguisse, e nel caso di inadempimento è passibile della multa equivalente al doppio della tassa precedentemente accertata.

« La durata dello sfitto non dimostrata per un anno continuo non dà luogo ad esonerazione. »

La Commissione lo accetta ?

**PLEBANO, relatore.** La Commissione non lo accetta.

**PRESIDENTE.** Domando se sia appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Bordonaro ha facoltà di svolgerlo.

**BORDONARO.** Quantunque l'altro mio articolo sia stato respinto, sento il dovere di dire qualche parola per spiegare il significato di questo. Io certamente non avevo la convinzione di poter modificare l'opinione generale della Camera, ma ho presentato questi articoli perchè profondamente convinto che la legge attuale dovesse essere riformata, ispirandosi a sentimenti di rigorosa giustizia.

L'esenzione dei fabbricati non affittati, secondo me, è un argomento sostenibile dal lato della più stretta giustizia. La presunzione del reddito, di cui

parlò l'onorevole relatore della Commissione, cede in faccia alla dimostrazione contraria della cessazione del reddito. Se base della tassa è il reddito reale, quando questo non esiste, evidentemente la tassa non è dovuta. Ma si dice: lo sfitto l'avete già avuto calcolato nella detrazione che si fece del 25 per cento. È questo che io nego; la detrazione del 25 per cento mi rappresenta la spesa delle riparazioni e la perdita eventuale per lo sfitto nelle condizioni normali. Come osservava l'onorevole Mantellini, in cotesto indennizzo si computava lo sfitto in ragione di un anno, sopra dieci: ma dato il caso che un fabbricato resti sfittato, a mo' di esempio, nella città di Firenze dove si sono costruite case per 50,000 abitanti più di quanti ora ve ne esistono al di sopra della popolazione normale, e che questo sfitto duri per due, per tre, per quattro anni, trovate voi giusto che il possessore continui a pagare una tassa del 50, del 60 per cento sopra un reddito che non esiste, e ciò solo in forza di una assurda presunzione della legge ?

Lascio la Camera giudicare se cotesta sia giustizia, e lascio che essa decida della ragionevolezza della mia proposta.

La Camera, mi dicono all'orecchio i miei amici, ha implicitamente giudicato, avendo respinto un emendamento simile; io non insisto più nella dimostrazione, oramai inutile; insisto però nel mantenere l'articolo, imperocchè quantunque respinto, sarà sempre per me una soddisfazione morale quella di avere per parte mia procurato di concorrere a migliorare le disposizioni di questa legge. Se non vi sono riuscito, me ne duole per il paese.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Bordonaro, il quale, ove fosse approvato, diverrebbe articolo 8.

Ne do nuovamente lettura :

« I fabbricati che per cause indipendenti dalla volontà del proprietario rimangono non affittati per un anno continuo, sono esonerati dalla tassa finchè durano in quella condizione.

« Il proprietario ha obbligo di denunziare all'agente delle tasse infra 20 giorni l'affitto ove seguisse, e nel caso di inadempimento è passibile della multa equivalente al doppio della tassa precedentemente accertata.

« La durata dello sfitto non dimostrata per un anno continuo non dà luogo ad esonerazione. »

(Non è approvato.)

Articolo 10 del Ministero, che diverrebbe 8.

Ne do lettura :

« Le costruzioni rurali non sono esenti dall'imposta sui fabbricati, salvo che appartengano al proprietario stesso dei terreni cui servono, e siano